NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AI MOVIMENTI O PARTITI POLITICI

Art. 5

Erogazioni liberali delle persone fisiche

All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale". Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 23 gennaio 1997, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici
Estremi	Legge 2 gennaio 1997, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolamentazione-della-contribuzione-volontaria-ai/art-5-erogazioni-liberali-delle-persone-fisiche

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it